



COMUNE DI FRASSINORO

Provincia di Modena

IL REVISORE UNICO

PARERE DEL 3 GIUGNO 2021

OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO "PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 106/21 PROMOSSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO DINANZI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE, ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA, NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DELL'APPENNINO MODENESE, IN LIQUIDAZIONE – DETERMINAZIONI".

Il sottoscritto, Rienzo Gnani, Revisore Unico del Comune di Frassinoro (Mo),

premesse

- che con proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2021, su cui il presente Organo di revisione ha emesso parere favorevole in data 29 aprile 2021, il Comune di Frassinoro ha proceduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art 194, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in riferimento a controversie relative alla ripartizione di contributi integrativi per gli esercizi 2017 e 2018 in favore del Consorzio di Promo-commercializzazione turistica dell'Appennino Modenese "Valli del Cimone" in liquidazione;

- che il Comune di Frassinoro, conseguentemente, in risposta alla notificazione di atto di precetto connesso a tali controversie, ha corrisposto al Consorzio (mediante mandato di pagamento n. 518 in data 3 maggio 2021) l'intera somma di cui al precetto (€ 24.622,86) al solo fine di evitare pignoramenti e senza per ciò rinunciare all'opposizione proposta

visti

la proposta di deliberazione di Giunta Comunale, avente ad oggetto "PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 106/21 PROMOSSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO DINANZI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE, ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA, NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DELL'APPENNINO MODENESE, IN LIQUIDAZIONE - DETERMINAZIONI".

richiamati

- la proposta di mediazione predisposta nella riunione dell'Organismo di Mediazione svoltasi in data 17/05/2021

- i pareri in data 21/04/2021 e in data 21/05/2021 dell'Avv. Luca Ferrari con studio e domicilio presso la "Monari Sardè & Ferrari – Associazione Professionale" con sede in Bologna, allegate alla proposta di deliberazione;

preso atto

- che sulla base dei criteri di composizione della controversia pattuiti e tenendo conto che il Comune di Frassinoro ha già integralmente corrisposto i contributi richiesti per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 - il debito del Comune di Frassinoro risulta pari a € 18.524,05, come da seguente tabella:

COMUNE DI FRASSINORO
Comune di Frassinoro
Protocollo N. 0003260/2021 del 03/06/2021

Causale	Importo
70% Contributi delibere 27/9/2018 e 14/11/2018	16.185,70 €
Rimborso spese legali procedimento monitorio, precetto, opposizione	2.338,35 €

- che, pertanto, il Consorzio si obbliga a corrispondere al Comune di Frassinoro l'importo di € 6.138,81 (€ 24.622,86 già versati meno € 18.524,05), entro il termine essenziale del 30 giugno 2021.

valutata

- la sussistenza dei presupposti e dei limiti entro i quali le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di transazione, affermati con orientamenti costanti dalla Corte dei Conti (Sezione Regionale di controllo per l'Umbria, deliberazione n. 123/2015, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni n.181/2017 e n. 108/2018), ovvero:

- l'esistenza di una controversia giuridica (e non di un semplice conflitto economico), che sussiste o può sorgere quando si contrappongono pretese confliggenti di cui non sia possibile a priori stabilire quale sia giuridicamente fondata. Il contrasto tra l'affermazione di due posizioni giuridiche è la base della transazione in quanto serve per individuare le reciproche concessioni, elemento collegato alla contrapposizione delle pretese che ciascuna parte ha in relazione all'oggetto della controversia;
- la transazione deve ad oggetto diritti disponibili (art 1966, co. 2 cod. civ.) e cioè, secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, quando le parti hanno il potere di estinguere il diritto in forma negoziale. È nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge.
- la rispondenza ai criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa.
- la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali;
- la patrimonialità del rapporto giuridico requisito essenziale dell'accordo transattivo disciplinato dal codice civile (artt. 1965 e ss.), in forza dell'art. 1321 dello stesso codice.

visti

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rilasciato dal Segretario Comunale

- il parere di regolarità contabile rilasciato dalla Responsabile dell'Area finanziaria;

il D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole per quanto di sua competenza, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b) n. 6) del D.Lgs. n. 267/2000, alla proposta di Delibera di Giunta comunale avente ad oggetto "PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE N. 106/21 PROMOSSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO DINANZI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE, ISTITUITO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA, NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DELL'APPENNINO MODENESE, IN LIQUIDAZIONE – DETERMINAZIONI".

Ravenna, 3 giugno 2021

Il Revisore Unico

